



Coordinamento Nazionale FLP Giustizia



Ministeri e
Polizia Penitenziaria

Reperibilità 3928836510

Coordinamento Nazionale: c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 – 00186 ROMA tel. **06/64760274** – telefax 06/68853024
sito internet: www.flpgiustizia.it e-mail: flpgiustizia@flp.it - flpmingiustizia@libero.it

Informativa n. 37_2016

Roma, 16 Marzo 2016

Oggetto: Facciamo il punto sul pensionamento d'ufficio...

Si pubblica il notiziario della FLP Dipartimento Politiche Previdenziali e Assistenziali n. 14 Prot. n. 0088/FLP2016 del 14 Marzo 2016, inerente l'argomento in oggetto.

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

Dipartimento Politiche Previdenziali e Assistenziali



00187 ROMA – Via Piave 61
tel. 06/42000358 – 06/42010899
fax. 06/42010628

sito internet: www.flp.it Email: flp@flp.it

Segreteria Generale

Prot. n. 0088/FLP2016

Roma, 14 marzo 2016

NOTIZIARIO N° 14

Ai Coordinamenti Nazionali FLP
Alle OO.SS. federate alla FLP
Alle Strutture periferiche FLP
Ai Responsabili FLP
Ai Componenti delle RSU
LORO SEDI

Facciamo il punto sul pensionamento d'ufficio...

Il Pensionamento d'Ufficio

Dopo l'approvazione del decreto legge sul pubblico impiego ([DL 101/2013](#)) e del decreto legge sulla Pubblica Amministrazione ([DL 90/2014](#)) sono profondamente cambiate le regole per la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

I due provvedimenti citati hanno perseguito l'obiettivo di limitare la possibilità di proseguire il rapporto di lavoro dopo il compimento dell'età pensionabile per i lavoratori del pubblico impiego, da un lato abolendo il [trattenimento in servizio](#), quell'istituto che consentiva di restare per un altro biennio sul posto di lavoro dopo l'età per il pensionamento; dall'altro rendendo **strutturale** la facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro nei confronti dei lavoratori che hanno raggiunto la massima anzianità contributiva (cioè 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne); ancora precisando che il **limite ordinamentale** per la permanenza in servizio (**65 anni** nella stragrande maggioranza delle Pa) possa essere superato solo per consentire al lavoratore il perfezionamento del diritto ad una prestazione pensionistica. A ben vedere queste limitazioni appaiono in contrasto con la stessa legge Fornero che, invece, incentivava la prosecuzione del rapporto lavorativo oltre il compimento dell'[età pensionabile](#) (sino a 70 anni) per dare la possibilità al lavoratore di agguantare un assegno più succulento.

Queste regole sono state cristallizzate nella [Circolare della Funzione Pubblica 2/2015](#) con la quale Palazzo Vidoni ha individuato con precisione i limiti e le modalità per l'esercizio del potere di **collocare in pensione d'ufficio** i dipendenti pubblici.



La risoluzione obbligatoria

Allo stato attuale, per effetto delle innovazioni indicate in premessa, le pubbliche amministrazioni devono collocare in pensione d'ufficio a **65 anni** (cioè al raggiungimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio) il personale che ha, a tale età, maturato un qualsiasi diritto a pensione.

In tale condizione si trovano, ad esempio, quei lavoratori che hanno maturato i requisiti di accesso al pensionamento entro il **31 dicembre 2011** (in pratica la vecchia [quota 96](#)) e coloro che hanno raggiunto la massima anzianità contributiva con le nuove regole Fornero (es. 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne), ma, per questo ultimo caso, mancano gli atti di indirizzo dei Ministeri, per cui nessun provvedimento d'imperio a tutt'oggi è scattato.

In caso contrario il rapporto di lavoro prosegue sino all'età per la vecchiaia, ovvero sino a **66 anni e 7 mesi di età**. Oltre tale data il rapporto non può più protrarsi ad eccezione del caso in cui il lavoratore non abbia maturato i 20 anni di contributi (cioè il requisito contributivo necessario per l'accesso alla [pensione di vecchiaia](#)). In tale circostanza è prevista, in via eccezionale, la possibilità di permettere il proseguimento dell'impiego **fino ai 70 anni** (più l'adeguamento alla stima di vita...) se tale prolungamento consente al lavoratore di perfezionare il requisito contributivo utile per la pensione di vecchiaia (cioè i 20 anni di contributi).

Per i soggetti con primo accredito contributivo a decorrere dal 1 gennaio 1996, si consegue il diritto a pensione:

- a 66 anni e 7 mesi, in presenza del requisito contributivo di 20 anni, se l'importo della pensione risulta non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale (c.d. importo soglia);
- al compimento dei 70 anni di età, con 5 anni di contribuzione 'effettiva' (obbligatoria, volontaria, da riscatto), con esclusione quindi della contribuzione accreditata figurativamente a qualsiasi titolo, a prescindere dall'importo della pensione. Per effetto dell'adeguamento alla speranza di vita il requisito anagrafico dal 1.1.2016 al 31.12.2018 è di **70 anni e 7 mesi**.

La risoluzione d'ufficio si esercita, invece, al compimento del **70° anno di età** nei confronti dei magistrati, degli avvocati e procuratori dello stato, dei professori universitari in quanto, nei loro confronti, il limite di permanenza in servizio è più alto di 5 anni rispetto alla generalità degli altri dipendenti pubblici. Ciò consente a questi soggetti, quindi, di maturare un assegno pensionistico più elevato.

La Risoluzione Facoltativa

L'articolo 1, comma 5 del decreto legge 90/2014 consente, inoltre, alle amministrazioni pubbliche di **anticipare** ulteriormente la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro rispetto ai limiti ordinamentali qualora ciò risponda a specifiche esigenze interne dell'ente pubblico. In tal caso la risoluzione deve essere **motivata** al destinatario con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta adottati; e può essere esercitata solo nei confronti dei lavoratori che abbiano raggiunto la **massima**

anzianità contributiva (cioè a 42 anni e 10 mesi di contributi se uomini, 41 anni e 10 mesi se donne) a condizione che il trattamento non sia interessato dalla cd. **penalizzazione** e considerato che fino al 31.12.2017 detta penalizzazione non viene applicata, si pensava in una accelerata di questa procedura che invece è rimasta sulla carta! Prima di agire l'amministrazione dovrà dare un preavviso di **sei mesi** al dipendente.

La facoltà in parola è tuttavia preclusa nei confronti dei dirigenti medici responsabili di struttura complessa (i primari), i magistrati, il personale difesa e soccorso pubblico e i professori universitari. Nei confronti dei dirigenti medici (non primari) la risoluzione non può essere attivata comunque prima dei **65 anni**.

La Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nelle Amministrazioni Pubbliche dopo il DI 90/2014 nelle Pa in cui il limite ordinamentale è fissato a 65 anni		
Tipo di risoluzione	Condizioni	
	Con diritto a pensione raggiunto entro il 2011	Con diritto a pensione raggiunto dopo il 2011
Obbligatoria	al compimento dei 65 anni	al raggiungimento dell'età per la vecchiaia (66 anni e 7 mesi) ¹ . Oppure, prima del limite per la pensione di vecchiaia, al compimento dei requisiti per la pensione anticipata purchè il lavoratore abbia - a tale data - compiuto il 65° anno di età.
Fonte normativa	articolo 2, commi 4-5 DI 101/2013	articolo 2, comma 5, DI 101/2013
Facoltativa ²	al compimento di 40 anni di contributi	al perfezionamento dei requisiti contributivi per la pensione anticipata (se il lavoratore matura tali requisiti dopo il 2017 la risoluzione non può essere attivata prima del compimento del 62° anno di età)
Fonte normativa	articolo 72, comma 11, DI 112/2008	articolo 1, comma 5, DI 90/2014
<p>Note: 1) Il trattenimento in servizio può essere concesso oltre tale limite anagrafico solo per far maturare al dipendente i 20 anni di contributi necessari alla prestazione di vecchiaia e sino ad un massimo di 70 anni; 2) La risoluzione, in tale circostanza, deve essere motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e non deve comportare pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi. Tale normativa, inoltre, non si applica nei confronti del comparto difesa e sicurezza, magistrati, professori universitari, dirigenti medici responsabili di strutture complesse (primari). Nei confronti degli altri dirigenti medici la risoluzione si può attivare non prima dei 65 anni.</p>		
PensioniOggi.it		

da.: <http://www.pensionioggi.it/dizionario/il-pensionamento-d-ufficio#ixzz42Fb9ZSua>